REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sezione prima, composta dai sigg.

1) DR DOMENICO VERNACCHIA Presidente

2) RAG. GIOVANNI DE GRUTTOLA Componente - Rel.

3) GEOM. GERARDO TOBIA RAFFONE Componente

all'udienza del 27.10.2005, riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

N° 393/05 DEL 27/10/05

DEPOSITATA IL 2/03/2006

Nel processo tributario iscritto al n. 334/2005, ad oggetto: Opposizione ad atto di contestazione REO COTA 00147 mancata emissione di scontrino fiscale.

TRA

SANNIO GEL s.r.l. - con sede in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. 1, CF. 02312810647, in persona del legale rappresentante p.t. sig.

De Donato Giuseppantonio , nato il 16.12.1949 a Ariano Irpino e residente a Ariano Irpino alla Via Manna elettivamente domiciliato in Ariano Irpino alla Via Fontana Angelica preso lo studio rag. Vincenzo Castellano, dal quale è Rappresentato e difeso giusta mandato in calce al ricorso introduttivo.

Ricorrente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO LOCALE -DI ARIANO IRPINO, in persona del legale rappresentante p.t.;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Nel ricorso il ricorrente chiede:

- a) rilevare la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato in quanto non ha rispettato il termine di giorni 60 tra il PVC e l'atto
- b) l'illegittimità dell'atto in quanto la società non intrattiene alcun rapporto di natura autonoma o dipendente con il sig. Sicuriello Pasquale;
- c) Annullamento dell'atto e condannare l'Amministrazione finanziaria, alla rifusione delle spese del giudizio, come previsto dall'art. 15, in Euro 200,00. L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino nella costituzione in giudizio depositata il 5.4.2005 così conclude:
- Rigettare il ricorso di parte, dichiarando legittimo l'operato dell'Ufficio;
- Condannare il ricorrente alle spese del giudizio aggravate dalla temerarietà della lite ex art. 96, c. 2 C.P.C.

FATTO

Il ricorrente in epigrafe con ricorso notificato al resistente Ufficio, impugna l'avviso di irrogazione di sanzioni n. REO COTA00147 notificato il 27.12.2004 emesso a seguito di processo verbale, elevato dalla Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi il 13.11.2004 nei confronti della Sannio Gel s.r.l. per la mancata emissione di uno scontrino fiscale di € 5,00. L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino emette nei confronti della Sannio GEL s.r.l. avviso di irrogazione di sanzione in riferimento al processo verbale elevato alla Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi in data 13.11.2004 accerta che la ditta controllata non ha emesso lo scontrino fiscale per la vendita effettuata. La sannio GEL s.r.l. impugna l'avviso di irrogazione di sanzioni deducendo, in diritto, la nullità ed illegittimità dell'atto, a norma dello Statuto del Contribuente, in quanto dalla violazione accertata con il PVC del 13.11.2004 e la notifica 27.12.2004 non sono trascorsi 60 gg. , mentre nel merito deduce che la società non esercita alcuna attività di commercio al dettaglio o ingrosso, ma esercita l'attività di Call Center per conto terzi, di conseguenza con il sig. Sicuriello Pasquale non intrattiene alcun rapporto di collaborazione né di natura autonoma o di dipendenza. Alla pubblica udienza odierna le parti si importano ai propri scritti difensivi. Il Collegio riunito in camera di Consiglio decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni del ricorrente mosse all'atto di contestazione di sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino sono due:

- 1) in diritto: nullità ed illegittimità dell'atto di contestazione perché emesso in violazione dello statuto del contribuente;
- 2) nel merito la persona cui è stata contestata la violazione non ha alcun rapporto di collaborazione né di natura autonoma e né di dipendenza con la ditta ricorrente.

La prima eccezione mossa dalla ditta ricorrente merita accoglimento. Dagli atti processuali risulta, e non vi è contestazione in merito, che il processo di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi venne redatto e chiuso il giorno 13 novembre 2004 e che l'atto di contestazione è stato emesso dopo 31, cioè il 14 dicembre 2004, ed è stato notificato dopo 44 giorni cioè in data 27.12.2004, di conseguenza prima che fossero decorsi 60 giorni.

Da tali dati emerge che l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino non ha rispettato il termine di giorni 60 fissato dall'art. 12 comma 7 della legge 210 dell'anno 2000 che deve intercorrere fra la data di consegna del processo verbale di constatazione e la notifica dell'atto di contestazione dell'infrazione. In verità la norma in questione non contempla sanzioni per il mancato rispetto del termine, però è altrettanto vero che la legge 27 luglio 2000 n. 212 denominata Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" prevede numerosi termini che non possono considerarsi meramente ordinatori.

L'Ufficio sostiene che La censura mossa dal contribuente è priva d: fondamento e quindi da respingere in quanto l'atto è stato emesso legittimamente consentendo al contribuente di valutare se presentare o meno eventuali memorie. Ad avviso della Commissione la tesi dell'Ufficio non è condivisibile perché la citata norma è stata emessa onde concedere all'Ufficio un equo termine di 60 giorni per porre in essere la propria attività istruttoria e al contribuente di predisporre un'adeguata difesa. Il termine è stato fissato dalla legge al fine di evitare accertamenti frettolosi da parte dell'Ufficio e di garantire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto. Infatti. nel lasso di tempo fissato dalla legge la persona oggetto della verifica ha l'opportunità di esaminare i risultati del processo verbale e di predisporre la sua difesa. Inoltre, il mancato rispetto del termine preclude al contribuente la possibilità di proporre eventuale istanza di accertamento con adesione o addurre giustifichi al fine di fare annullare il processo verbale onde evitare l'irrogazione di sanzioni per intero.

Peraltro nell'atto di contestazione l'Ufficio ha completamento di richiamare e motivare l'urgenza che avrebbe imposto il mancato rispetto del termine di giorni 60.

In definitiva l'art. 12, comma 7 della legge 212/2000 -così denominato "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" ha il pregio di evitare la corsa degli uffici accertatori, che devono dimostrare la produttività" alle notifiche frettolose e negli ultimi giorni del mese di dicembre.

L'atto, pertanto, deve essere annullato per violazione di legge in quanto non poteva essere notificato il 27 dicembre. In ogni caso, si rileva che il ricorso è fondato anche nel merito, atteso che l'atto di contestazione è privo di qualsiasi motivazione.

L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, l'atto di contestazione così lo motiva:"in riferimento al processo verbale elevato dalla Guardia di Finanzail 13.11.2004.....è emerso che la ditta controllata non ha

emesso lo scontrino fiscale per la vendita effettuata (vedi copia p.v. allegata)." Il riferimento puro e semplice al processo verbale di constatazione non è sufficiente ad assolvere l'obbligo della motivazione in quanto la normativa fiscale richiede esplicitamente che qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria che vada ad incidere nella sfera patrimoniale, come prelievo fiscale, del soggetto rechi la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano l'emissione dell'atto stesso.

Gli elementi e le circostanze non solo si pongono come elementi che danno contenuto e forma all'atto, ma anche come garanzia che quanto è stato materialmente scritto nell'atto stesso corrisponde realmente ai fatti su cui è fondata la pretesa tributaria, garanzia ancora più in un necessaria allorquando i fatti si trovano esposti documento poco comprensibile.

Infatti il processo verbale di constatazione parla di mancata emissione di uno scontrino fiscale di € 5,00 senza alcun riferimento al tipo di merce compra-venduta. Inoltre la violazione è stata contestata a un soggetto che si qualifica o quanto meno è stato scritto "dipendente"- sconosciuto alla ditta ricorrente, infatti la stessa, Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni, afferma che la persona a cui è stata contestata la violazione svolge la stessa attività della società verificata. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso prodotto dal ricorrente in epigrafe, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
- 2) Condanna l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Locale di Ariano Irpino al pagamento delle spese processuali a favore della società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Provinciale di Avellino dai giudici tributari in epigrafe il giorno 27-10-2005

Il relatore-estensore (Giovanni De Gruttola)

IL PRESIDENTE (Dr Domenico Vernacchia)